

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

42° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 1989

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente BOMPIANI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Estensione dei benefici di cui all'articolo 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, a coloro che abbiano acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio o per naturalizzazione» (776)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 4 e passim
AGNELLI Arduino (PSI)	3, 5
BOGGIO (DC)	3
CALLARI GALLI (PCI)	5
COVATTA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	4, 5, 6
SPISELLA (DC), relatore alla Commissione ..	2
VESENTINI (Sin. Ind.)	3

«Interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in merito ai diritti e doveri dei professori universitari di ruolo di cittadinanza non italiana, e modifica del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, in materia di procedure di trasferimento dei professori associati» (1581), d'iniziativa dei deputati De Julio ed. altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 6, 8
AGNELLI Arduino (PSI), relatore alla Commissione	6
COVATTA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	8

I lavori hanno inizio alle ore 17,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Estensione dei benefici di cui all'articolo 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, a coloro che abbiano acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio o per naturalizzazione» (776)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Estensione dei benefici di cui all'articolo 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, a coloro che abbiano acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio o per naturalizzazione».

Prego il relatore, senatore Spitella, di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, illustrerò brevemente il provvedimento al nostro esame, che estende i benefici di cui all'articolo 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, a coloro che abbiano acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio o per naturalizzazione.

Come è noto, ai sensi del citato articolo 5 e degli articoli 1 della legge n. 112, dell'8 aprile 1983, e 32 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, che ad esso si richiamano, i lavoratori italiani emigrati, i loro congiunti e i profughi che abbiano dovuto effettuare i loro studi all'estero non per libera scelta ma perchè colà residenti per motivi di lavoro o di nascita o di appartenenza al nucleo familiare, possono ottenere il riconoscimento, a tutti gli effetti di legge, dei loro titoli di studio stranieri conseguiti all'estero, in base alle norme generali dell'ordinamento e alle relative valutazioni circa l'equipollenza e la pari validità dei titoli di studio. Ciò perchè possano, una volta tornati in Italia, eventualmente, continuare i loro studi o avere l'opportunità di svolgere un'attività lavorativa, partecipare ai concorsi e quant'altro.

Il riconoscimento avviene entro un quadro normativo basato su convenzioni bilaterali o su convenzioni specifiche. La materia, a livello amministrativo, è abbastanza macchinosa per la varietà dei titoli e dei corsi di studio degli ordinamenti scolastici dei diversi Stati. Tuttavia, la legge vigente cerca di fronteggiare questa situazione e, a quanto è dato di sapere, ha prodotto buoni risultati, aiutando molti nostri connazionali a risolvere delicati problemi.

La proposta del Governo tende ora ad estendere i benefici di quelle norme anche a coloro i quali abbiano acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio o per naturalizzazione. Occorre tener conto che esiste una realtà assai mobile nel mondo in cui viviamo, per cui ci sono persone che via via acquisiscono la cittadinanza italiana. Il provvedi-

mento al nostro esame tende a far sì che i soggetti diventati cittadini italiani a tutti gli effetti possano godere degli stessi diritti degli altri cittadini italiani che, tornati in Italia, hanno richiesto e ottenuto il riconoscimento dei titoli di studio, conseguiti all'estero.

Se questo provvedimento non fosse approvato, vi sarebbe il caso di cittadini italiani di provenienza diversa, ma con pienezza di *status* di cittadini, trattati diversamente. Si tratta del resto di un numero abbastanza limitato di persone, ma è comunque giusto provvedere all'estensione della normativa vigente in materia, altrimenti cittadini italiani, sia pure di acquisizione più recente, saranno costretti, paradossalmente, a ripetere i loro corsi di studi, anche quelli elementari.

Per i motivi esposti, ritengo che il disegno di legge possa senz'altro essere accolto dalla Commissione nel testo che ci viene proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore. Dichiaro aperta la discussione generale.

Anche io ritengo che il provvedimento in esame sia giusto ed abbia una sua attualità in rapporto all'aumento di stranieri nel nostro paese, rifugiati politici, immigrati stabili, che sono entrati a far parte della nostra comunità nazionale. È doveroso far fronte a queste nuove esigenze.

VESENTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono d'accordo anche io sull'opportunità del disegno di legge.

Mi sembra naturale che si debbano estendere alle categorie indicate all'articolo 1 le possibilità offerte dalla normativa vigente.

Tuttavia, confessando la mia ignoranza, devo porre al rappresentante del Governo una richiesta di informazione: come si opera quando i titoli sono equipollenti, ma la durata dei corsi è diversa? Negli Stati Uniti il corso della scuola media superiore dura un anno meno che in Italia, per cui un cittadino italiano che abbia conseguito negli Stati Uniti il diploma di scuola media superiore può presentare il titolo colà conseguito oppure – la normativa è un po' nebulosa in qualche punto – è necessaria un'uguale durata dei corsi di studio, ai fini dell'equipollenza, onde evitare situazioni anomale?

AGNELLI Arduino. Come è noto, le nostre università accolgono studenti di cittadinanza jugoslava che hanno frequentato scuole di lingua italiana della Federazione jugoslava. I corsi frequentati da questi studenti hanno una durata inferiore ai nostri, ma le nostre università li hanno sempre riconosciuti.

Nell'ordinamento italiano perciò già esiste un principio in base al quale, ai fini dell'immatricolazione universitaria, si riconoscono titoli conseguiti al termine di corsi di studio di durata inferiore rispetto a quelli italiani.

BOGGIO. Anzitutto voglio dichiararmi totalmente d'accordo con la relazione del senatore Spitella. Debbo però anche fare riferimento alle concrete preoccupazioni espresse dal senatore Vesentini.

Oltre alla situazione già ricordata dal senatore Agnelli, voglio precisare che la diversa lunghezza dei corsi di studio di scuola media e di scuola superiore è una realtà che esiste in tutto il mondo e che è stata unanimemente riconosciuta dalla società, addirittura anche nell'ambito delle multinazionali. Infatti negli stessi laboratori di ricerca lavorano ingegneri italiani e ingegneri di altri paesi del mondo con parità di grado e di diritti, pur avendo *curricula* completamente diversi ed avendo frequentato studi di differente durata.

Qualche anno fa alcuni ingegneri italiani che lavoravano nelle società multinazionali si attivarono affinché il corso di laurea di ingegnere fosse abbreviato di un anno, adeguandolo a quelli più brevi degli altri paesi. Costoro sostenevano che l'anno in più che erano costretti a frequentare si risolveva in uno svantaggio e non influiva nell'ambito della carriera. Una piccola delegazione venne anche a sottoporci il problema. La questione allora non fu risolta, ma indubbiamente merita tutta la nostra attenzione.

Voglio precisare che questi ingegneri non esprimevano soltanto una preoccupazione egoistica, ma si facevano portavoce di una problematica più vasta che interessava soprattutto i loro giovani colleghi, che subivano ancora più fortemente l'*handicap* della maggiore durata dei corsi di laurea.

Quindi la questione è stata in parte risolta sul piano giuridico nel modo richiamato dal senatore Agnelli e in parte sul piano pratico nell'ambito delle multinazionali, dove il problema è di particolare interesse.

PRESIDENTE. Ritengo che i dubbi espressi dal senatore Vesentini circa i criteri seguiti per determinare le equipollenze dei diversi corsi di studio meritino una certa riflessione. Esiste una commissione che decide in merito, in base ad una tabella precedentemente redatta? Oppure, come dice il senatore Boggio, poichè il ciclo storico è analogo in tutti i paesi, è la realtà stessa che considera equivalenti i diversi titoli di studio?

Inviterei sia il relatore che il Governo a fornirci alcuni chiarimenti in merito.

COVATTA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo si associa alle considerazioni del relatore. Vorrei precisare che il disegno di legge al nostro esame non riguarda il problema dell'equipollenza in generale tra titoli di studio conseguiti in Italia o all'estero, ma estende le modalità di riconoscimento di equipollenza che già sussistevano a favore di una categoria di cittadini italiani ad un'altra categoria di cittadini italiani.

Infatti, le equipollenze, indipendentemente dalla cittadinanza dello studente, si stabiliscono soltanto in base a trattati bilaterali. Comunque, per quanto riguarda l'ammissione alla facoltà universitaria, vi è sempre una riserva di autonoma valutazione delle singole autorità accademiche. Per questo motivo un titolo di studio può essere riconosciuto da un istituto e non essere riconosciuto da un altro; in sintesi, il diritto di accesso alle facoltà universitarie non è automatico. Le autorità accademiche devono comunque deliberare in merito.

AGNELLI Arduino. Normalmente le università esaminano il certificato rilasciato dal consolato italiano del luogo in cui lo studente ha conseguito il titolo di studio.

COVATTA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Voi sapete che la questione, che è stata sollevata a titolo esemplificativo dal senatore Vesentini, si pone adesso per quello che riguarda l'applicazione della legge sul baccalaureato internazionale. Posso comunque comunicare alla Commissione che ho dato disposizioni affinché, prima dell'inizio del prossimo anno accademico, venga emanata l'ordinanza relativa all'applicazione della legge stessa, in maniera da eliminare le incertezze che vi sono state nel corso di questi anni.

CALLARI GALLI. Nel disegno di legge si parla di cittadinanza italiana acquisita per matrimonio o per naturalizzazione. Rimane comunque, rispetto ai residenti in Italia non cittadini, il problema dell'equipollenza. Se la tendenza all'immigrazione anche di bambini e di adolescenti dovesse proseguire, aumenteranno anche i casi e il conseguente disagio di dover ripetere, a 14, 15 anni esami già fatti nel proprio paese. Vorrei, quindi, sapere, se il problema dell'equipollenza dei titoli per i residenti non cittadini è all'attenzione del Governo.

COVATTA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Lo è ma non in questo provvedimento.

La legge n. 153 del 1971 deve ritenersi abbondantemente superata e sarebbe opportuno che Governo e Parlamento la modificassero. Per i lavoratori immigrati la facilitazione che si prevede è quella relativa all'attestato di frequenza con profitto delle classi o corsi di lingua e cultura generale italiana. Credo però che si debba arrivare ad una nuova regolamentazione delle equipollenze, tenendo anche conto che abbiamo a che fare con una tale pluralità di sistemi scolastici che è piuttosto complicato definire un provvedimento in materia. Sarebbe più semplice probabilmente attivare una serie di accordi bilaterali, di trattati internazionali.

Segnalo, visto che l'argomento interessa alla Commissione, che vi è un altro problema nella scuola secondaria, che stiamo cercando di affrontare in termini pragmatici: forse sarà necessaria un'iniziativa legislativa relativa agli scambi culturali, cioè all'equipollenza del titolo di studio conseguito al quarto ed ultimo anno della scuola superiore frequentata all'estero da studenti italiani per un anno di *stage*. Al ritorno, a norma di legge, gli studenti dovrebbero iscriversi nuovamente al quarto anno della scuola italiana a meno che il collegio dei docenti li sottoponga ad una prova integrativa di ammissione al quinto. Si tratta indubbiamente di una materia che merita, onorevoli senatori, di essere regolata.

PRESIDENTE. Direi che siamo consapevoli del fatto che dovremmo approfondire l'esame di questi meccanismi; ritengo anche che nell'ambito della Comunità economica europea si potrebbero fare passi avanti.

COVATTA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vi è una direttiva all'esame del Parlamento europeo che, credo, verrà esaminata dal Consiglio dei ministri entro il mese di maggio.

PRESIDENTE. Prendiamo atto di questa dichiarazione. Comunque, anche riguardo ad aree non facenti parte della Comunità, tenendo conto dei nuovi flussi migratori che giungono in Italia, sarà opportuno approfondire il problema.

Poichè non sono pervenuti i pareri della 1^a e della 5^a Commissione, propongo di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

«Interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in merito ai diritti e doveri dei professori universitari di ruolo di cittadinanza non italiana, e modifica del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, in materia di procedure di trasferimento dei professori associati» (1581), d'iniziativa dei deputati De Julio ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in merito ai diritti e doveri dei professori universitari di ruolo di cittadinanza non italiana, e modifica del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, in materia di procedure di trasferimento dei professori associati», d'iniziativa dei deputati De Julio, Rodotà, Mancini Giacomo, Soave, Guerzoni, Becchi, Visco e Bassanini, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Arduino Agnelli di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

AGNELLI Arduino, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo disegno di legge appare composito: i primi due articoli contengono infatti disposizioni in materie completamente diverse.

L'articolo 1 riguarda l'interpretazione autentica dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e direi che raramente come in questo caso si possa parlare di interpretazione autentica. Anzi, direi che, a mio modesto parere, non vi sarebbe dovuto essere il minimo dubbio interpretativo sul fatto che i professori universitari di ruolo di cittadinanza non italiana debbano avere gli stessi diritti e doveri dei professori italiani e debbano godere dell'elettorato attivo e passivo per l'elezione negli organi collegiali universitari e l'assunzione delle funzioni direttive e di coordinamento di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382. È ovvio infatti che, se si diventa professori di ruolo, a pieno titolo si possa diventare direttore di istituto e di dipartimento.

Ritengo, quindi, che opportunamente i colleghi della Camera dei deputati abbiano presentato il disegno di legge in discussione. Nella relazione che accompagna il provvedimento si esprime l'opinione che l'apertura alla partecipazione ai concorsi universitari ai cittadini

stranieri fu operata con l'intento di abbattere le frontiere fra Stati nelle strutture universitarie e che non vi era alcun intento del legislatore di limitare lo *status* dei professori stranieri. Ritengo anch'io che i professori stranieri, dopo essere stati ammessi ai nostri concorsi, debbano avere lo *status* di tutti gli altri, e credo pertanto che si possa condividere l'intendimento espressamente professato nell'articolo 1 del disegno di legge che, nel dare un'interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, intende superare ogni equivoco in merito, evitare per il futuro comportamenti discrezionali del Ministero della pubblica istruzione e sanare, qualora ce ne fosse bisogno, situazioni del passato.

L'altra disposizione prevista nel disegno di legge rappresenta per noi quasi l'obbligo di determinare definitivamente quello che il Senato nella precedente legislatura aveva cercato di approvare. Il Senato convertì il decreto-legge n. 57 del 1987, proprio nel momento in cui la legislatura versava in agonia, nella legge 22 aprile 1987, n. 158. Addivenne a questa determinazione proprio per impedire la decadenza, facendo però presente che il testo così come risultava, dopo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, rappresentava una indebita limitazione all'autonomia delle facoltà nel decidere le mobilità di copertura dei posti vacanti, nonché un vincolo alla modalità dei professori associati; si andava appunto oltre quello che era il proposito originario di vietare le procedure di trasferimento nel caso in cui ci fosse la possibilità di riassorbire i posti di professore associato resisi vacanti. Ma ove non si fosse verificata questa ipotesi di riassorbimento, la norma che era stata introdotta con l'emendamento finiva effettivamente per limitare l'autonomia delle facoltà.

Come i colleghi hanno già avuto modo di dire, la questione era stata sollevata già nella scorsa legislatura da alcuni autorevolissimi senatori, fra i quali il senatore Scoppola ed il senatore Ulianich.

Il senatore Scoppola in qualità di relatore era intervenuto osservando quale dovesse essere il significato da attribuire a quell'emendamento; il collega Ulianich aveva presentato un ordine del giorno che impegnava il Governo alla interpretazione non limitativa dell'autonomia della facoltà.

Credo che sia doveroso da parte nostra preoccuparci di un'eredità lasciataci dalla legislatura precedente. Per quanto mi riguarda, mi riconosco pienamente nelle osservazioni dei senatori Scoppola ed Ulianich ed in quelle dei colleghi che alla Camera hanno presentato il disegno di legge. Pertanto, ritengo che vada accolto il disposto dell'articolo 2, che sostituisce il testo del comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 57 del 1987, come convertito dalla legge n. 158, con il seguente: «I posti della dotazione aggiuntiva di cui al comma precedente sono ripartiti dal Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto del piano quadriennale di sviluppo, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale».

Raccomando l'approvazione del disegno di legge che nei suoi articoli appare composito, come ho già detto, ma che è comunque risolutivo di due problemi: l'uno determinato da una doverosa ma, a mio avviso, ovvia interpretazione, e l'altro da una eredità della passata legislatura.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Agnelli della sua relazione puntuale sul testo al nostro esame.

COVATTA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si associa a quanto detto dal relatore.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non sono ancora pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni di merito. In attesa che detti pareri ci siano trasmessi e poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

I lavori terminano alle ore 18.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI